

N. R.G. 33037/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 33037/2020 promossa da:

_____ (C.U.I. _____), con il patrocinio
dell'avv.to DE NICOLA ARMANDO MARIA ;

contro

COMUNE DI LATINA

Contumace

Il Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 luglio 2020 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

P.Q.M.

Dato atto che la Corte Costituzionale il 9.7.2020 ha dichiarato l'illegittimità della disposizione che preclude l'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo, di cui al dl n. 113 del 2018, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: per irrazionalità intrinseca, poiché la norma censurata non agevola il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto sicurezza; per irragionevole disparità di trattamento, perché rende ingiustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l'accesso ai servizi che siano anche ad essi garantiti;

osservato che il ricorrente ancora non risulta iscritto all'anagrafe del Comune, rifiuto che allo stato non è legittimo in ragione della dichiarazione di incostituzionalità della norma che lo escludeva per gli stranieri, come il ricorrente, con permesso di soggiorno per richiedenti asilo e dunque deve essere ordinato al Comune di Latina di provvedervi;

spese compensate per avere il ricorrente chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio (in atti non risulta ancora depositata la delibera di ammissione)

P.Q.M.

Ordina al Comune di Latina l'iscrizione anagrafica del ricorrente ;

spese compensate

Si comunichi.

Roma, 1 agosto 2020

Pagina 1

